

SCHEDA 15 – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

COMPETENZA

Ufficio Affari Generali e Contenzioso

MODALITÀ DI INIZIO DELLA PROCEDURA

D'ufficio o su segnalazione pervenuta in forma scritta e non anonima da parte di assegnatari, Responsabili di Autogestione o Amministratori di condominio, ove costituiti, Enti vari, ecc. o da chiunque sia venuto a conoscenza di situazioni comportanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L.R.T. 96/96 e dal Regolamento di Utenza.

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

Publicasa provvede in prima istanza a diffidare l'assegnatario inadempiente al rispetto delle norme violate connesse all'uso di alloggi di e.r.p., previste dalla L.R. 96/96, nonché dal Regolamento di Utenza e dal contratto di locazione. In caso di perpetrate e gravi violazioni, provvederà a dare inizio al procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L.R.T. 96/96, dal Regolamento di Utenza, nonché, per quanto riguarda la procedura da adottare, dalla delibera n. 60 del 27/9/2006 della Giunta esecutiva del Circondario E.V., notificando al trasgressore verbale di accertamento e contestazione della violazione avvenuta e ingiungendo il pagamento dell'importo della sanzione con le modalità di pagamento.

Avverso tale verbale l'assegnatario può fare opposizione presentando scritti difensivi al Comune competente, nei modi e tempi riportati nel verbale di contestazione.

NOTE E
OSSERVAZIONI

L'omesso pagamento della sanzione darà seguito alla emissione di ordinanza di ingiunzione da parte del Comune competente.

In caso di presentazione degli scritti difensivi il Responsabile del servizio del Comune, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza di ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Diversamente, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza di archiviazione degli atti.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad intimazioni dell'Ente gestore per la rimessa in pristino e/o per la cessazione del comportamento illecito, trovandosi in situazioni non consentite dal contratto di locazione e/o dal Regolamento di Utenza, gli enti competenti (Publicasa, Comune) fanno salvo l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto di locazione.

TEMPI

- Notifica verbale entro 90 gg. dall'accertamento della violazione